



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

*** DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE ***

Numero 1 Data 26-01-23

Oggetto: Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 art. 1 comma 227. Provvedimenti

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 17:30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Straord. urgenza, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

Tiberii Manuele	P	DE DOMINICIS CRISTIAN JONNY	P
TULLI SIMONE	A	DI BARTOLOMEO MIRKO	P
BORDELLETTI TOBIA TONINO	P	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	A
D'ARCHIVIO GABRIELE	A	DI FELICANTONIO STEFANO	A
TIBERII CHIARA	P	DE SANCTIS ANGELA	P
BARNABEI SIMONE	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Assume la presidenza il Signor Tiberii Manuele in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - Comma 1, del Dec. Lgv. n. 267/2000.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
per quanto di competenza.

Il responsabile del servizio

f.to Di Giacinto Romina

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

f.to Di Giacinto Romina

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da

pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere Verbale n. 24 (prot. 561/2023) dell'Organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 267 del 18/08/2000;

Aperta la discussione relaziona l'assessore Bordelletti il quale illustra la normativa di riferimento. Interviene la cons. De Sanctis la quale chiede di avere informazioni circa il gettito tributario interessato e, alla replica del responsabile Dott.ssa Di Giacinto che chiarisce che l'importo delle cartelle ammonta a circa € 30.000,00, motiva l'astensione per la mancata scelta di riequilibrare le maggiori entrate irpef delle annualità pregresse (2009-2010 – errata indicazione aliquota) con lo stralcio delle cartelle di cui alla legge di bilancio 2023.

Replica il Sindaco il quale ritiene che lo stralcio avrebbe creato una mancata equità fiscale per tutti i cittadini.

Chiusa la discussione, con voti favorevoli 6 e astenuti 1 (De Sanctis)

D E L I B E R A

1. **DI NON APPLICARE** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. **DI INVIARE** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. **DI DICHIARARE** l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2, con separata votazione dal seguente esito: 6 favorevoli – 1 astenuto (De Sanctis).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIERI SERENA



IL PRESIDENTE
Tiberi Manuele

Colledara, li

13 1 GEN 2023

Pubb. n. 68

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

Polisini Franco

**ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI ART. 134 - COMMA 3 DEL
DEC. LGV. N. 267/2000;**

☐ **ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.**

☒ **ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.**

Colledara, li

26/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

TAGLIERI SERENA



Taglieri Serena

COMUNE DI COLLEDARA
PROVINCIA DI TERAMO

COMUNE di COLLEDARA Prov. di Teramo		
24 GEN. 2023		
Prot. N.	561	
Tit.	Classe	Fasc.

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.24

Data 24/01/2023

OGGETTO: Proposta di delibera di Consiglio Comunale del 19/01/2023 n.1- Legge 197 del 29 dicembre 2022 art.1 comma 227.Provvedimenti.

La sottoscritta Dott.ssa Mariateresa Di Rico, Revisore dei Conti del Comune di Colledara (TE), nominata con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 14/09/2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, è stata chiamata in data 19/01/2023 ad esprimere il proprio parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art.1,commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022 n.197.

Preso atto di quanto riportato nella Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 19/01/2023 ad oggetto: Legge 197 del 29 dicembre 2022 art.1 comma 227.Provvedimenti;

VISTA

la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "*Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata sul supplemento ordinario 43 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTO in particolare l'art.1 commi 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che:

- i commi da 222 a 228 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- il comma 227 stabilisce che, per i carichi fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi dai Comuni, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art.30 DPR 29/09/73 n.602;
- il comma 228 regola le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada di cui al D.Lgs 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e, relativamente a tali sanzioni, prevede che l'annullamento automatico si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi gli interessi semestrali di cui all'art.27, co.6, legge 689/1981 e agli interessi di mora;
- il comma 229 prevede che i Comuni possono stabilire di non applicare le disposizioni del comma 227 e del comma 228, con provvedimento adottato entro il 31/01/2023 con delibera di Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che:

- dalla proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non aderire all'annullamento automatico così come indicato all'art.1,commi 227 e 228;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

- assunte le opportune informazioni, anche con riferimento al soggetto al quale il Comune di Colledara affidò i carichi, Soget Spa in luogo dell'agente della riscossione, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione;

- tenuto conto che la legge 29 dicembre 2022, n.197 fa riferimento ai carichi affidati "all'agente della riscossione";
- dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al D.Lgs.23/06/2011 n.118 –"principio contabile applicato alla contabilità finanziaria"- prevede che gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

RICORDATO che ai fini dell'adozione del presente atto, non devono sussistere conflitti di interesse, anche potenziali, in caso contrario consegue l'obbligo di astensione.

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- dare notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- dare notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile Servizio Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art.1, comma 229, della L.29/12/2022 n.197, in quanto applicabile, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e a notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it

Vasto lì, 23/01/2023

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Mariateresa Di Rico
(f.to digitalmente)